Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Giovedì, 5 novembre 1931 - Anno X** **Numero 255**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 533.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo. Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. marchese avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 25 ottobre 1931-IX, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato l'onorevole marchese avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago, senatore del Regno.

(7472)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1604.**

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. **1313.**

Nuova tabella organica del personale salariato dipendente dal Ministero della giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato;
Visti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088, i quali prorogarono l'efficacia delle disposizioni limitatrici in materia di assunzione di personale statale e stabilirono norme per la determinazione dei nuovi ruoli organici del personale stesso;
Riconosciuta la necessità di provvedere, per quanto concerne i salariati dipendenti dal Ministero della giustizia, alla determinazione delle nuove tabelle organiche;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il disposto della lettera *e)* della tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è modificato secondo risulta dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 313, foglio 98. — FERZI.

TABELLA N. 1

Amministrazioni e servizi dipendenti	Gruppi					Totale
	I	II	III	IV	V	
	Capi operai sorveglianti e simili	Capi d'arte ed operai specializzati	Operai comuni	Operaie di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate	Operaie comuni	
e) **Giustizia e Affari di Culto:**						
Stabilimenti carcerari e riformatori governativi	—	86	234	—	202	522

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1605.**

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. **1298.**

Autorizzazione al Ministro per le colonie ad imporre speciali diritti di entrata su talune merci importate in Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, è autorizzato, sentito il Governatore, ad imporre su talune merci importate nella Colonia Eritrea speciali diritti di entrata da riscuotere dalla dogana in aggiunta al dazio previsto dalla tariffa dei dazi doganali di importazione, quando ciò sia consigliato da temporanee esigenze fiscali o commerciali od economiche.

I diritti di cui al presente articolo saranno normalmente determinati anno per anno, ma potranno essere variati anche prima dello scadere dell'anno quando ciò sia riconosciuto necessario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 313, foglio 83. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1606.**

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. **1312.**

Approvazione delle norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 23 dicembre 1929, numero 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità di emanare norme modificative, integrative e interpretative del predetto decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti norme modificative, integrative e interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, nonchè le tabelle annesse al presente decreto, che saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

Art. 1.

Gli istituti pubblici di educazione femminile sottoposti alle norme del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, sono gli istituti rispettivamente indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse al presente decreto, con la denominazione per ciascun istituto stabilita nelle tabelle stesse.

Art. 2.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, può essere concesso il riconoscimento giuridico, oltre che agli istituti di nuova formazione di cui all'art. 2 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, anche a quelli già esistenti che non lo avessero prima ottenuto, con la conseguente inclusione nelle tabelle di cui all'articolo precedente.

Con la stessa procedura di ufficio o su domanda può concedersi la inclusione, nelle tabelle, degli istituti che non vi siano compresi e che risultino già legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Gli statuti dei singoli istituti pubblici di educazione femminile dovranno conformarsi alle norme del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e del presente decreto, ferma restando l'osservanza dei concetti informativi delle tavole di fondazione.

A questo effetto si considera come tavola di fondazione l'atto iniziale dal quale l'istituto ebbe vita o trasse l'attuale costituzione.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero alla scadenza del triennio.

Quando un membro del Consiglio di amministrazione cessi dalla carica per qualsiasi motivo durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo.

Art. 5.

Le sedute del Consiglio di amministrazione quando trattino dell'ordinamento e andamento educativo e didattico dell'istituto non sono valide senza la presenza della direttrice; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate insieme con le sue osservazioni al verbale da sottoporsi alla Autorità tutoria.

Art. 6.

La vigilanza sul personale di cui all'art. 5 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, si esercita dal Consiglio di amministrazione direttamente nei riguardi della direttrice, e per mezzo della direttrice nei riguardi del rimanente personale.

Art. 7.

Il bilancio di previsione deve essere inviato entro il 31 ottobre alla Giunta per l'istruzione media, che lo esaminerà e prenderà le sue determinazioni definitive entro il 15 dicembre.

Il conto consuntivo sarà inviato entro il mese di marzo.

Entro il mese di dicembre copia del bilancio preventivo deve essere trasmessa al Ministero.

Entro il mese di aprile verrà trasmessa al Ministero copia del bilancio consuntivo.

Art. 8.

Il rappresentante del Ministero che intervenga alle adunanze del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 17 lett. *a*) del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2392, riferirà immediatamente al Ministero seduta per seduta, e in casi di eccezionali gravità potrà sospendere la discussione in attesa dei provvedimenti ministeriali.

Art. 9.

Alle spese per il personale insegnante, educativo e sanitario non di ruolo, di cui al primo comma dell'art. 18 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, lo Stato provvede nei limiti della tabella *B* annessa al R. decreto 6 luglio 1919, n. 1387.

Art. 10.

Quando concorrano speciali ragioni di servizio, il trasferimento, nei casi previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, può essere decretato dal Ministero, su domanda o d'autorità, sentito il parere dei Consigli di amministrazione interessati.

Art. 11.

La facoltà di scelta di cui agli articoli 19 e 20 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, può esercitarsi fra il personale di pari grado degli istituti compresi nelle tabelle 2, 3 e 4 annesse al presente decreto.

Nel caso di scelta le istitutrici o la vice direttrice assumeranno il grado e lo stipendio iniziale.

Art. 12.

Non si può procedere alla scelta nè al concorso per la nomina a vice direttrice nei Reali educandati se non quando il Consiglio di amministrazione, con motivata deliberazione, abbia dichiarato la impromovibilità delle singole istitutrici.

Non si fa luogo al concorso per direttrice se non quando il Consiglio di amministrazione abbia, con motivata deliberazione, dichiarata la impromovibilità della vice-direttrice.

Art. 13.

Per la promozione per merito a vice-direttrice e a direttrice nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 20 e 21 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, si richiede, oltre la motivata proposta del Consiglio di amministrazione, la esistenza delle condizioni seguenti:

1° possesso del titolo di studio, rispettivamente prescritto dagli articoli 18 e 19 del presente decreto;

2° età rispettivamente non superiore a 60 anni per la nomina a vice-direttrice, a 65 per la nomina a direttrice.

Art. 14.

Il professore di cui siasi disposto il passaggio a norma della lettera *c*) dell'art. 22 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, conserva il grado e l'anzianità che possedeva nel ruolo di provenienza.

Nel caso di ritorno al ruolo di provenienza, previsto dal secondo comma dello stesso art. 22, l'insegnante riprende il grado e l'anzianità che gli sarebbe spettata se non avesse mai abbandonato il ruolo di provenienza.

Art. 15.

L'insegnante, che chiede il passaggio da altro ruolo nel quale sia possibile maggiore sviluppo di carriera, potrà essere considerato in possesso della condizione voluta dal penultimo comma dell'art. 22 predetto, qualora rinunzi, con dichiarazione scritta, al maggiore sviluppo di carriera.

Art. 16.

La proposta del Consiglio di amministrazione per la promozione al grado di vice-direttrice nel caso previsto dal citato art. 21 deve essere conforme al risultato di un esame comparativo dei titoli di merito di ciascuna delle aventi diritto, tenute presenti le note di qualifica.

Art. 17.

La promozione per merito di una delle istitutrici a direttrice, a norma dell'art. 21 lettera *c*) del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, può avvenire solamente quando il posto di vice-direttrice manchi in organico, o sia vacante, o sia occupato da persone dichiarate impromovibili.

In tali casi si applica la norma dell'articolo precedente.

Art. 18.

Il concorso al posto di maestra-istitutrice nei Reali educandati è per titoli e per esame.

Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si richiede come titolo di studio, per l'ammissione al concorso, il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza normale oppure il certificato d'iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria.

La prova orale, della durata non minore di 30 minuti, sarà diretta a saggiare il grado di cultura della candidata

e la sua capacità didattica in relazione alle materie che formano parte dell'insegnamento elementare.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta di un preside di prima categoria, che la presiede, di un professore ordinario di Regi istituti medi di secondo grado, e della direttrice dello stesso o di altro Reale educandato, oppure di un rettore, o rettrice, di Convitti nazionali.

La Commissione dispone complessivamente, per ciascun candidato, di 90 punti, dei quali 75 per l'esame e 15 per i titoli.

Art. 19.

Il concorso al posto di vice-direttrice nei Reali educandati è per titoli e per esame.

Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si richiede, come titolo di studio, per la ammissione al concorso, la laurea, oppure il diploma di istituto superiore di magistero, o la iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio.

L'esame consisterà in un colloquio, della durata di non meno di 45 minuti, diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura della candidata, i suoi criteri pedagogici, e la sua attitudine a uffici direttivi.

Il concorso è giudicato da una Commissione formata di un professore ufficiale di università o istituto di istruzione superiore, che la presiede, di un preside di prima categoria di Regio istituto medio, e della direttrice dello stesso o di altro Reale educandato, oppure di un rettore o rettrice di Convitto nazionale.

La Commissione dispone complessivamente, per ciascuna candidata, di 90 punti, dei quali 45 per l'esame e 45 per i titoli.

Art. 20.

Il concorso al posto di direttrice nei Reali educandati è per titoli e per esame.

Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si richiede come titolo di studio uno di quelli indicati nell'articolo precedente.

L'esame consisterà in un colloquio, della durata non minore di 45 minuti, diretto a saggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo degli istituti di educazione, i suoi principî pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato in materia di educazione.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta di un professore ufficiale di università o istituto di istruzione superiore, che la presiede, del Regio provveditore agli studi, di un preside di prima categoria di Regio istituto medio e di un rappresentante dell'Educandato designato dal Consiglio di amministrazione dell'Educandato stesso.

La Commissione dispone complessivamente, per ciascun candidato, di 90 punti, dei quali 60 per i titoli e 30 per l'esame.

Art. 21.

I concorsi per insegnanti medi nei Reali educandati sono per titoli e per esame.

Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si richiede, come titolo di studio, per l'ammissione al concorso, l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio per almeno una delle materie comprese nella cattedra messa a concorso.

L'esame verterà sulle materie comprese nella cattedra messa a concorso e consisterà in una prova scritta e in una orale.

Il concorso è giudicato da una Commissione formata di un professore ufficiale di università o istituto di istruzione superiore, che la presiede, di un preside di prima categoria e di un professore ordinario di Regi istituti medi di istruzione di secondo grado.

La Commissione dispone, per ogni candidato, di 90 punti, dei quali 60 per l'esame e 30 per i titoli.

Art. 22.

I concorsi di cui ai precedenti articoli sono indetti, su proposta dei singoli Consigli di amministrazione, dal Ministero, il quale provvede anche alla nomina delle Commissioni giudicatrici.

Art. 23.

All'assunzione dei segretari dei Reali educandati di Firenze, Milano e Verona, e del segretario economo-cassiere del Reale educandato di Montagnana si provvede con nomina in seguito a pubblico concorso o con trasferimento da altro Reale educandato.

Al posto di economo-cassiere nei Reali educandati di Firenze, Milano e Verona si accede normalmente per promozione dal posto di segretario, o per trasferimento da altro Reale educandato.

Il trasferimento nei casi previsti dai due precedenti commi può essere decretato dal Ministero, su domanda o d'ufficio, sentito il parere dei Consigli d'amministrazione interessati.

Al posto di segretario-economo nel Reale educandato di Palermo, e ai posti di cui al comma precedente, quando il Consiglio di amministrazione con motivata deliberazione abbia dichiarato l'impromovibilità del segretario, si accede per pubblico concorso.

Art. 24.

I concorsi di cui al precedente articolo sono per titoli e per esame.

Vi sono ammessi coloro che siano forniti del titolo di studio prescritto per le carriere del gruppo *B* dall'art. 16, comma secondo, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'esame di concorso pei posti di grado XI consiste in una prova scritta su elementi di cultura generale e in una prova orale comprendente nozioni elementari sull'ordinamento pratico degli uffici amministrativi e sull'ordinamento scolastico.

Per i posti di grado X, quando vi si debba provvedere per concorso, la prova di cui al comma precedente comprenderà anche nozioni di contabilità elementare.

I concorsi di cui al presente articolo sono indetti dal Consiglio d'amministrazione e giudicati da una Commissione formata dal presidente del Consiglio di amministrazione, che la presiede, della direttrice e di un insegnante medio dell'istituto scelto dal presidente.

Art. 25.

Per il posto di applicato nel Reale educandato di Palermo si provvede mediante pubblico concorso per esame al quale possono accedere coloro che siano forniti del titolo di studio richiesto dall'art. 16, comma secondo, lettera *c*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le carriere del gruppo *C*.

L'esame consisterà in una prova scritta e in una breve prova orale sui primi elementi di cultura generale, e in un saggio di dattilografia e di calligrafia.

Il concorso, bandito dal Consiglio di amministrazione, è giudicato da una Commissione composta nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 26.

Il limite massimo di età è di anni 40, alla data del bando, per l'ammissione ai concorsi per insegnante e per maestra

istitutrice; di anni 45 per l'ammissione al concorso per vicedirettrice e di anni 50 per l'ammissione al concorso per direttrice.

Per il personale di economato e di segreteria il limite massimo di età è di anni 30 alla data del bando, ferme restando le disposizioni in favore di coloro che ricoprano già un impiego di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle in favore dei reduci di guerra.

Art. 27.

Le norme relative al conferimento dei posti di ruolo che siano a carico dei Reali educandati dovranno essere contenute nei rispettivi statuti.

Art. 28.

Nei casi previsti dall'art. 27 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, ove la direttrice o il preside ritengano doversi infliggere punizioni superiori a quelle dei due primi gradi, l'incolpato deve essere da essi deferito al Consiglio di amministrazione, il quale gli rivolgerà le contestazioni assegnandogli un congruo termine per le discolpe.

Nell'atto di fare le contestazioni, un rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero per chiedere l'autorizzazione.

Gli atti del procedimento saranno inviati al Ministero con la proposta della punizione da infliggersi.

Contro le punizioni inflitte dalla direttrice o dal preside è ammesso ricorso al Ministero entro 15 giorni dalla notifica ufficiale.

Art. 29.

Per il personale non di ruolo e per quello di ruolo non governativo le norme disciplinari saranno contenute negli statuti dei singoli educandati.

Art. 30.

I provvedimenti disciplinari relativi alla direttrice, e quelli relativi al preside di Regio istituto d'istruzione media, che sia stato posto nella condizione prevista dall'art. 38 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, sono di esclusiva competenza del Ministero, secondo le norme rispettivamente dello stato giuridico degli impiegati della Amministrazione dello Stato, o dei presidi e professori di Regi istituti medi, anche quando trattisi di infliggere le due punizioni più lievi.

Art. 31.

Le note di qualifica del personale dei Reali educandati sono compilate e firmate, per la direttrice, dal presidente del Consiglio di amministrazione e, per il rimanente personale, dalla direttrice.

Nel caso che la direzione delle scuole sia affidata ad un preside le note di qualifica sono compilate e firmate dal presidente, e spetta al preside compilare e firmare le note per il personale insegnante da lui dipendente.

Tutte le note poi sono rivedute e firmate dal Regio provveditore agli studi.

Contro le note di qualifica è ammesso ricorso entro 15 giorni al Consiglio di amministrazione del Ministero, a norma dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 32.

Gli eventuali trasferimenti di personale degli istituti compresi nelle tabelle 2, 3 e 4 annesse al presente decreto possono essere disposti dal Ministero, su domanda o di autorità, sentito il parere dei Consigli di amministrazione interessati.

All'uopo il Consiglio di amministrazione darà notizia di qualsiasi vacanza verificatasi nei posti di ruolo, e non provvederà se non dopo autorizzazione del Ministero.

Non si può far luogo al concorso per assunzione di personale negli istituti predetti se il Consiglio di amministrazione con motivata deliberazione non abbia dichiarata la impromovibilità degli eventuali aventi diritto alla promozione per merito.

Le nomine, le promozioni, i trasferimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione debbono essere comunicati immediatamente al Ministero; e contro i provvedimenti stessi è ammesso ricorso al Ministero entro 15 giorni dalla notizia ufficiale.

Art. 33.

Le norme per i concorsi a posti di ruolo e l'assunzione di personale di ruolo negli istituti di cui alle tabelle 2, 3 e 4 annesse al presente decreto saranno contenute negli statuti dei singoli Enti.

Art. 34.

Quando speciali ragioni lo consigliano, e previa autorizzazione del Ministero, il posto di segretario o di economo-cassiere nei conservatori o negli altri istituti pubblici di educazione femminile può dal Consiglio di amministrazione essere affidato per incarico, con retribuzione mensile non superiore allo stipendio iniziale del corrispondente posto di ruolo.

Art. 35.

I provvedimenti disciplinari relativi alla direttrice dei conservatori e degli altri istituti pubblici di educazione femminile o al preside, di cui all'art. 38 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, sono di esclusiva competenza del Ministero.

Art. 36.

Agli insegnanti elementari e medi degli istituti di cui alle tabelle 2, 3 e 4, quando abbiano funzioni esclusivamente didattiche, si applicano, limitatamente ai congedi e alle aspettative, le norme vigenti sullo stato giuridico rispettivamente dei maestri dipendenti dai Regi provveditori agli studi e dei presidi e professori di Regi istituti medi.

Agli insegnanti predetti, quando abbiano anche funzioni amministrative o di assistenza, si applicano le norme vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Spetta alla direttrice infliggere al personale di qualsiasi ordine le due punizioni più lievi previste dal rispettivo stato giuridico; le altre sono inflitte dal Consiglio di amministrazione su proposta della direttrice.

Art. 37.

Nel caso previsto dall'art. 34 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, il provveditore, qualora consenta una costituzione di cattedre diversa da quella fissata per i corrispondenti Regi istituti, dovrà darne immediatamente avviso al Ministero, comunicando gli atti relativi.

Art. 38.

Agli effetti dell'art. 39 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, si considerano conformate all'ordinamento statale le scuole medie comprese nella tabella n. 5 annessa al presente decreto.

Ad altre scuole dipendenti da istituti pubblici di educazione femminile, anche se conformate all'ordinamento tecnico-professionale, il predetto beneficio potrà essere accordato caso per caso, per decreto Ministeriale, con la conseguente inclusione nella tabella di cui al comma precedente.

Art. 39.

I bilanci di previsione degli istituti contemplati dall'articolo 40 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, dovranno essere compilati in guisa da raggiungere il pareggio indipendentemente da eventuali contributi del Ministero; e gli stipendi potranno anche essere in misura inferiore a quella stabilita per i Reali educandati.

Art. 40.

Alle scuole elementari e agli istituti magistrali degli istituti pubblici di educazione femminile potranno essere ammessi anche alunni esterni maschi, quando concorrano speciali circostanze da accertarsi dal Regio provveditore e sempre nel modo e alle condizioni previste dall'art. 41 del Regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392.

Art. 41.

In casi eccezionali per deliberazione del Consiglio di amministrazione e sotto la responsabilità della direttrice si potranno accogliere negli istituti pubblici di educazione femminile anche giovanette che abbiano superato l'età prescritta dall'art. 43 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392.

Alle stesse garanzie è soggetta l'applicazione del secondo comma dell'art. 43 predetto.

Art. 42.

Non può essere ammesso al concorso per posti gratuiti chi abbia età inferiore ai sei anni e superiore ai dodici al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito.

Dal requisito dell'età stabilito nel precedente comma sono dispensate le candidate provenienti da Convitti pubblici.

Art. 43.

Le graduatorie formate dai Consigli di amministrazione per il conferimento di posti gratuiti, sia a carico del bilancio statale, sia a carico dei singoli istituti o di altri Enti e Fondazioni, non saranno esecutive se non dopo l'approvazione da parte del Ministero.

Qualora il Ministero ne riconosca l'opportunità, i posti gratuiti a carico del bilancio dello Stato possono essere conglobati con quelli a carico dei singoli Enti e conferiti mediante un concorso unico che sarà giudicato da una Commissione ministeriale.

Art. 44.

I posti *ad annum* non possono essere conferiti a concorrenti idonee che non appartengano all'istituto se non nel caso di mancanza di concorrenti appartenenti all'istituto stesso.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo i posti di cui all'art. 49 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, saranno conferiti *ad annum* a concorrenti comprese nella graduatoria delle idonee.

Art. 45.

Per le ispezioni, le inchieste o i sopraluoghi di qualsiasi natura che il Ministero disponga nei pubblici istituti di educazione femminile sono dovute al commissario le indennità di viaggio e di diaria spettanti a norma di legge.

Le spese di cui al presente articolo saranno sostenute dall'Amministrazione dell'istituto, quando si tratti dell'assistenza ad esami, o di inchieste, ispezioni o sopraluoghi richiesti dall'istituto stesso.

Art. 46.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti:

a) il termine entro il quale debbono essere presentati al Ministero per l'approvazione gli statuti coordinati a norma dell'art. 3 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392; e i regolamenti interni di cui all'art. 8 del decreto stesso;

b) la data uniforme di scadenza dei Consigli di amministrazione di cui all'art. 4 del decreto citato.

Art. 47.

Nella prima applicazione del presente decreto, e ad ogni modo non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, saranno indetti presso ciascun Reale educandato, per i posti vacanti di insegnanti e di maestre istitutrici, concorsi riservati alle persone che siano in possesso del prescritto titolo di studio, che prestino attualmente servizio fuori ruolo nei Reali educandati e nei Convitti nazionali, e che abbiano prestato un lodevole servizio complessivo di almeno un biennio alla dipendenza del Ministero della educazione nazionale.

Art. 48.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 24 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, ha effetto dall'anno scolastico 1930-31.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 97. — FERZI.

TABELLA N. 1.

REALI EDUCANDATI.

1. Reale educandato della « SS. Annunziata », Firenze.
2. Reale educandato delle Fanciulle, Milano.
3. Reale educandato di « S. Benedetto », Montagnana.
4. Reale educandato « Maria Adelaide », Palermo.
5. Reale educandato « Uccellis », Udine.
6. Reale educandato « Agli Angeli », Verona.
7. Reali educandati di Napoli.

NB. — I Reali educandati di Napoli hanno titolo di Reale educandato, ma ordinamento particolare a norma dell'articolo 28 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

TABELLA N. 2.

CONSERVATORI DELLA TOSCANA.

1. Conservatorio di S. Caterina, Arezzo.
2. Conservatorio di S. Elisabetta, Barga (Lucca).
3. Conservatorio di S. Andrea, Bibbiena (Arezzo).
4. Conservatorio di S. Caterina da Siena, Pieve di Camaiore - Camaiore (Lucca).
5. Conservatorio di S. Chiara, Castiglion Fiorentino (Arezzo).
6. Conservatorio di S. Stefano, Chiusi (Siena).
7. Conservatorio di S. Pietro, Colle Val D'Elsa (Siena).
8. Conservatorio di S. Francesco di Sales, Cortona (Arezzo).
9. Conservatorio della SS. Annunziata, Empoli (Firenze).
10. Conservatorio delle Mantellate, Firenze.
11. Conservatorio di S. Maria degli Angeli, Firenze.
12. Conservatorio delle Stabilite, S. Pietro a Monticelli (Firenze).
13. Conservatorio di S. Ponziano, Lucca.
14. Conservatorio di S. Francesco, Lucignano (Arezzo).
15. Conservatorio di S. Caterina, Montalcino (Siena).
16. Conservatorio « Carmignani - Pellegrini », Montecarlo (Lucca).
17. Conservatorio di S. Girolamo, Montepulciano (Siena).
18. Conservatorio di S. Marta, Montopoli Valdarno (Pisa).
19. Conservatorio di S. Michele, Pescia (Pistoia).
20. Conservatorio di S. Carlo Borromeo, Pienza (Siena).
21. Conservatorio di S. Leone, Pietrasanta (Lucca).
22. Conservatorio di S. Anna, Pisa.
23. Conservatorio di S. Giovanni Battista, Pistoia.
24. Conservatorio di S. Francesco e S. Domenico in Piteglio - Popiglio (Pistoia).
25. Conservatorio di S. Nicolò, Prato (Firenze).
26. Conservatorio di S. Maria della Neve, Quadalto - Palazzuolo di Romagna (Firenze).
27. Conservatorio di S. Maria del Giglio, Sambuca Pistoiese (Pistoia).
28. Conservatorio di S. Chiara, S. Gimignano (Siena).
29. Conservatorio della SS. Annunziata, S. Giovanni Valdarno (Arezzo).
30. Conservatorio di S. Caterina, S. Marcello Pistoiese (Pistoia).
31. Conservatorio di S. Chiara, S. Miniato (Pisa).
32. Conservatorio di S. Bartolomeo, S. Sepolcro (Arezzo).
33. Conservatorio delle Montalve alla Quiete, Sesto Fiorentino (Firenze).
34. Conservatori Riuniti di Siena.
35. Conservatorio di S. Luigi, Volpignano (Massa).
36. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, Volterra (Pisa).

Non è compreso in questa tabella l'ex conservatorio di S. Giacomo d'Altopascio in Pontremoli, il quale con R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2429, fu trasformato in Convitto maschile denominato « Convitto maschile di S. Giacomo d'Altopascio ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

TABELLA N. 3.

COLLEGI DI MARIA DELLA SICILIA

1. Acireale (Catania).
2. Alessandria della Rocca (Agrigento).
3. Altofonte (Palermo).
4. Avola (Siracusa).
5. Bisacquino (Palermo).
6. Caltabellotta (Agrigento).
7. Castelvetrano (Trapani).
8. Centuripe (Enna).
9. Chiaramonte Gulfi (Ragusa).
10. Enna.
11. Leonforte (Enna).
12. Melilli (Siracusa).
13. Menfi (Agrigento).
14. Mineo (Catania).
15. Misterbianco (Catania).
16. Naro (Agrigento).
17. Nicosia (Enna).
18. Petralia Sottana (Palermo).
19. Polizzi Generosa (Palermo).
20. Prizzi (Palermo).
21. Racalmuto (Agrigento).
22. Salaparuta (Trapani).
23. S. Stefano Quisquina (Agrigento).
24. Sortino (Siracusa).
25. Torretta (Palermo).
26. Vallelunga (Caltanissetta).
27. Vizzini (Catania).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

TABELLA N. 4.

ALTRI ISTITUTI PUBBLICI FEMMINILI DI EDUCAZIONE.

1. Conservatorio di S. Rosalia, Atrani - Amalfi (Salerno).
2. Educandato di Sant' Alfonso de' Liguori, Colletorto (Campobasso).
3. Educatorio di N. S. della Provvidenza, Genova.
4. Istituto di S. Giulia, detto del Paradisino, Livorno.
5. Istituto « De Pino Matrone Jannini », Maratea (Potenza).
6. Collegio di S. Maria Maddalena de' Pazzi, Napoli - S. Giovanni a Teduccio.
7. Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II », Napoli.
8. Istituto Mondragone, Napoli.
9. Istituto « Suor Orsola Benincasa », Napoli.
10. Educatorio di S. Anna, Perugia.
11. Collegio di S. Agostino, Piacenza.
12. Collegio della Visitazione, S. Giorgio del Sannio (Benevento).
13. Conservatorio dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, S. Maria Capua Vetere (Napoli).
14. Conservatorio « Corradini », Sezze (Roma).
15. Istituto « SS. Trinità e Paradiso », Vico Equense (Napoli).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

TABELLA N. 5.

Scuole dipendenti da Istituti pubblici di educazione femminile ammesse al beneficio della parificazione degli studi.

REALI EDUCANDATI.
(Art. 51, primo comma, del R. D. 4 maggio 1925, n. 653).

Milano, Istituto magistrale.
Montagnana, Istituto magistrale.
Palermo, Istituto magistrale (corso inferiore).
Udine, Istituto magistrale.
Verona, Istituto magistrale.
Napoli, Istituto magistrale.

CONSERVATORI DELLA TOSCANA.
(Art. 51, primo comma, del R. D. 4 maggio 1925, n. 653).

Barga, Istituto magistrale.
Colle Val D'Elsa, Istituto magistrale.
Empoli, Istituto magistrale.
Firenze, (Mantellate) liceo-ginnasio.
Firenze, (S. Maria degli Angeli) Istituto magistrale.
Montepulciano, Istituto magistrale.
Pescia, Istituto magistrale.
Pienza, Istituto magistrale (corso inferiore).
Prato, Istituto magistrale.
S. Giovanni Valdarno, Istituto magistrale.
S. Miniato, Istituto magistrale.
S. Sepolcro, Istituto magistrale.
Volterra, Istituto magistrale.

ALTRI ISTITUTI.
(Art. 51, primo comma, del R. D. 4 maggio 1925, n. 653).

Napoli, (Froebeliano) Istituto magistrale.
Napoli, (Suor Orsola Benincasa) Istituto magistrale.
Torino, (Provvidenza) Istituto magistrale.
Torino, (Provvidenza) Ginnasio.

(Decreto Reale 25 aprile 1929, n. 647).

Perugia, (S. Anna) Istituto magistrale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 ottobre 1931.
Passaggio alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista delle Associazioni nazionali fasciste dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici e parastatali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i propri decreti 3 agosto 1926 e 26 gennaio 1928; 17 settembre 1926; 1° ottobre 1926; 17 gennaio 1927; 20 gennaio 1927 e 5 luglio 1928; 23 febbraio 1927; 10 maggio 1927; 30 maggio 1927; 5 agosto 1927, coi quali è stata concessa la autorizzazione di costituzione, rispettivamente, delle Associazioni nazionali fasciste dei ferrovieri dello Stato; della scuola primaria; degli esattori e ricevitori delle imposte dirette; degli appaltatori e gestori daziari; degli addetti alle aziende industriali dello Stato; del pubblico impiego; dei medici condotti; dei dipendenti dell'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese; dei postelegrafonici;

Visti i propri decreti 1° marzo 1927; 19 settembre 1927; 22 aprile 1927; 24 febbraio 1927; 6 agosto 1927; coi quali sono stati nominati i dirigenti delle Associazioni nazionali fasciste dei ferrovieri dello Stato; della scuola primaria; degli addetti alle aziende industriali dello Stato; del pubblico impiego e dei postelegrafonici;

Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, l'educazione nazionale, le finanze, i lavori pubblici, la marina, la guerra, l'aeronautica, le corporazioni, la giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La direzione, l'amministrazione e la rappresentanza delle Associazioni nazionali fasciste dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici e parastatali, indicati nell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono demandate al Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il Segretario del Partito può delegare la direzione delle singole Associazioni a membri del Direttorio.

Art. 2.

Gli organi direttivi delle Associazioni di cui al precedente articolo, già riconosciute, sono sciolti.

Art. 3.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri da cui il personale associato dipende, e su proposta del Segretario del Partito, sarà approvato lo statuto delle Associazioni e può essere disposto il raggruppamento di dipendenti dalle varie Amministrazioni.

Art. 4.

Con le medesime modalità di cui all'articolo precedente saranno emanate le disposizioni relative alle attività patrimoniali delle Associazioni riguardanti opere di assistenza e di previdenza, comprese le colonie marine e montane.

Roma, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(7473)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1931.
Riconoscimento, a parte del territorio del comune di Arta, delle particolari caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta l'istanza dell'Amministrazione comunale di Arta;
Udito il parere della rispettiva Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Decreta:

Sono riconosciute, ad ogni conseguente effetto, le caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, al territorio delle frazioni Arta, Avosacco e Piano d'Arta, del comune di Arta.

Il prefetto di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. p. *Il Ministro per l'interno:* ARPINATI.

(7411)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Ettore Oppicini fu Giovanni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Ettore Giuseppe Domenico Oppicini, nato a Levanto (Spezia) il giorno 11 luglio 1884 da Giovanni e da Annunziata Maria Currarino, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ettore Domenico Oppicini il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 13 ottobre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Ettore Giuseppe Domenico Oppicini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro:* ARPINATI.

(7475)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1931.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Vesco Giuseppe fu Natale venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto, in data 7 ottobre 1931, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 7 ottobre 1931-IX sono accettate le dimissioni del sig. Vesco Giuseppe da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(7474)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-264.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kutin ved. Maria fu Mattia Medved e della fu Kapitan Anna, nata a Cossis (Caporetto) il 25 marzo 1870 e residente a Cossis (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kutin Giuseppe fu Francesco, nato a Cossis il 6 maggio 1900, figlio;
Kutin Francesco fu Francesco, nato a Cossis il 7 agosto 1901, figlio;
Kutin Stanislao fu Francesco, nato a Cossis il 28 aprile 1905, figlio;
Kutin Luigi fu Francesco, nato a Cossis l'8 luglio 1907, figlio;
Kutin Andrea fu Francesco, nato a Cossis l'11 dicembre 1909, figlio;
Kutin Giovanni fu Francesco, nato a Cossis il 29 giugno 1912, figlio;
Kutin Mattia fu Giovanni, nato a Cossis il 17 febbraio 1875, cognato;
Kutin Michele fu Giovanni, nato a Cossis il 25 agosto 1879, cognato.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(715)

N. 50-263.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kutin Andrea fu Mattia e fu Orsola Skocir, nato a Libussina il 15 novembre 1862 e residente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kutin Maria fu Andrea Bergine, nata a Cossis il 6 dicembre 1862, moglie;
Kutin Francesco, nato a Dresenza il 15 agosto 1923, figlio;
Kutin Giovanna, nata a Dresenza il 5 ottobre 1901, figlia;
Kutin Maria di Antonio Bergine, nata a Magosti il 1° aprile 1903, nuora;
Kutin Luigi di Francesco, nato a Dresenza il 29 maggio 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7152)

N. 50-262.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kutin ved. Anna fu Andrea Savli e fu Skocir Anna, nata a Ursina (Caporetto) il 31 maggio 1870 e residente ad Ursina (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kutin Francesco fu Giovanni, nato ad Ursina il 21 settembre 1900, figlio;
Kutin Giovanni fu Giovanni, nato ad Ursina il 12 gennaio 1903, figlio;
Kutin Giuseppe fu Giovanni, nato ad Ursina il 16 luglio 1909, figlio;
Kutin Angela fu Giovanni, nata ad Ursina il 6 settembre 1911, figlia;
Kutin Stanislao fu Giovanni, nato ad Ursina il 6 luglio 1914, figlio;
Kutin Antonio fu Mattia e fu Skocir Orsola, nato ad Ursina il 17 giugno 1867.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7153)

N. 50-261.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kutin Francesco fu Francesco e di Gabrscek Teresa, nato ad Ursina (Caporetto) il 12 dicembre 1899 e residente ad Ursina (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kutin Giuseppina di Tomaso Jug, nata ad Ursina il 15 luglio 1908, moglie;
Kutin Maria Dora, nata ad Ursina il 12 maggio 1928, figlia;
Kutin Francesco, nato ad Ursina il 7 settembre 1929, figlio;
Kutin ved. Teresa fu Giuseppe Gabrscek, nata ad Ursina il 14 ottobre 1864, madre;
Kutin Giovanni fu Francesco, nato ad Ursina il 5 aprile 1902, fratello;
Kutin Giuseppe fu Francesco, nato ad Ursina il 15 febbraio 1907, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7154)

N. 50-259.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kutin Giacomo fu Giacomo e di Perdich Lucia, nato a Ursina (Caporetto), il 19 luglio 1884 e residente a Ursina (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kutin Teresa fu Bartolomeo Skocir, nata a Ursina il 23 febbraio 1889, moglie;
Kutin Lorenzo, nato a Ursina il 10 agosto 1887, fratello;
Kutin Giovanni, nato a Ursina il 26 agosto 1922, figlio;
Kutin Luigi, nato a Ursina il 24 giugno 1924, figlio;
Kutin Stanislao, nato a Ursina il 7 luglio 1926, figlio;
Kutin Giuseppina, nata a Ursina il 28 aprile 1928, figlia;
Kutin ved. Lucia fu Simone Perdih, nata a Ursina il 7 maggio 1853, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7149)

N. 50-265.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kutin Antonio fu Giovanni e di Kranic Maria, nato a Cossis (Caporetto) il 20 dicembre 1872 e residente a Coporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kutin Maria di Antonio Rucna, nata a Rauna il 1° aprile 1870, moglie;
Kutin Giovanni, nato a Dresenza il 15 luglio 1898, figlio;
Kutin Lucia, nata a Dresenza il 29 agosto 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7150)

N. 50-266.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kutin Francesco fu Mattia e fu Skocir Orsola, nato a Libussina il 18 novembre 1870 e residente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kutin Amalia di Antonio Sivec, nata a Dresenza il 27 aprile 1870, moglie;
Kutin Francesco, nato a Dresenza il 17 settembre 1901, figlio;
Kutin Cirillo, nato a Dresenza il 18 settembre 1908, figlio;
Kutin Maria, nata a Dresenza il 10 settembre 1910, figlia;
Kutin Sofia, nata a Dresenza il 27 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7155)

N. 50-267.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kutin Giovanni fu Giovanni e fu Rutar Maria, nato a Montenero (Caporetto) il 28 agosto 1873 e residente a Montenero (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kutin Agnese di Antonio Medved, nata a Montenero il 30 gennaio 1878, moglie;

Kutin Maria, nata a Montenero il 27 dicembre 1907, figlia;

Kutin Francesco, nato a Montenero il 6 giugno 1910, figlio;

Kutin Luigi, nato a Montenero il 4 ottobre 1914, figlio;

Kutin Teresa, nata a Montenero l'8 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7156)

N. 50-268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kutin Antonio fu Giovanni e fu Rutar Maria, nato a Montenero (Caporetto) il 15 gennaio 1872 e residente a Montenero (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kutin Maria fu Antonio Gregorcic, nata a Montenero il 5 dicembre 1873, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7157)

N. 50-269.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kutin Giovanni fu Giovanni e di Medves Maria, nato a Luico (Caporetto) l'11 settembre 1901 e residente a Luico (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kutin Giustina di Giuseppe Masera, nata a Luico il 4 novembre 1907, moglie;

Kutin ved. Maria fu Antonio Medves, nata a Jevscek il 12 febbraio 1868, madre;

Kutin Luigia fu Giovanni, nata a Luico il 20 aprile 1893, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7158)

N. 50-271.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.na Kutin Maria fu Antonio e fu Trampuz Maria, nata a Plezzo il 25 giugno 1858 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7159)

N. 50-272.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kutin ved. Luigia fu Rodolfo e di Kutin Maria, nata a Plezzo il 20 aprile 1877 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuttin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7160)

N. 45-192.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijan Giuseppe di Giuseppe e di Skodnik Teresa, nato a Savogna (Merna) il 18 agosto 1889 e residente a Savogna (Merna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cijan Maria di Antonio Skert, nata a Cal di Canale il 10 giugno 1895, moglie;

Cijan Giuseppe, nato a Savogna il 22 maggio 1922, figlio;

Cijan Vittorio, nato a Savogna il 13 dicembre 1923, figlio;

Cijan Felice, nato a Savogna il 21 dicembre 1925, figlio;

Cijan Vito, nato a Savogna il 10 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7181)

N. 45-191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Rodolfo di Giovanni e di Cotic Maria, nato a Rupa (Merna) il 3 aprile 1917 e residente a Rupa (Merna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7182)

N. 45-189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Ceskut Emilia fu Giuseppe e di Fabian Emilia, nata a Savogna il 7 maggio 1914 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cescutti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7183)

N. 2580-237.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Emma in Lukezic fu Giovanni e della fu Keber Francesca, nata a Boccavizza l'8 febbraio 1903 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Arcon Ida fu Giovanni, nata a Boccavizza il 3 gennaio 1899, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7184)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 30 ottobre 1931-X, alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale delle esportazioni.

(7476)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 29 ottobre p. p. è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1267, recante l'autorizzazione di spese a pagamento differito per il completamento di opere pubbliche negli Abruzzi e nel Molise.

(7477)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prove scritte del concorso bandito per 25 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 15 maggio 1931 con il quale venne bandito il concorso a 25 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Le prove scritte per il suindicato concorso saranno tenute nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1931 dalle ore 9 in poi presso il Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(7478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita, a garanzia della massa degli assicurati italiani, dalla ditta assicuratrice Brizzolesi & C. di Genova.

La ditta G. P. Brizzolesi & C. di Genova, mediatrice per il collocamento presso il Lloyd's di Londra dei rischi di assicurazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita ai sensi dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione assunto a suo mezzo dal Lloyd's predetto e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno, derivante dalle operazioni relative.

Si invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale un ricorso a questo Ministero, Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta ditta G. P. Brizzolesi & C., via Roma, 8-A, Genova (101).

(7312)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente la 39ª estrazione delle obbligazioni per le Opere edilizie della città di Roma.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 25 corrente, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito n. 7), aperta al pubblico, avrà luogo la 39ª estrazione delle obbligazioni per le Opere edilizie della città di Roma (serie *A*), create con le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Giusta la tabella di ammortamento stampata a tergo dei titoli, saranno estratte n. 321 obbligazioni sulle 5111 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7462)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » » »	121846 281339 281507 281338 281506	60 — 865 — 2.985 — 285 — 990 —	Bertotti Ines di *Albino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Pinerolo (Torino). Le due ultime rendite sono con usuf. a Bertotti *Albino* fu Carlo, dom. in Pinerolo.	Bertotti *Ines-Maria* di *Giovanni-Battista-Albino*, minore ecc. come contro. Le due ultime rendite sono con usuf. a Bertotti *Giovanni-Battista-Albino* fu Carlo, dom. in Pinerolo.
»	397909	1.135 —	Bertotti Ines-Maria fu *Albino*, minore sotto la tutela di Meirone Chiaffredo, dom. in Pinerolo (Torino).	Bertotti Ines-Maria fu *Giovanni-Battista-Albino*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	64	Cap. 3.500 —	Demicheli *Lorenzo* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Campi Maria di Lorenzo, ved. Demicheli.	Demicheli *Guglielmo-Lorenzo* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	515482	350 —	Grossi *Giuseppina* di Carlo, nubile, dom. in Dorno (Parma).	Grossi *Maria-Santina-Adalgisa* di Carlo, nubile, dom. in Dorno (Parma).
»	657813	35 —	Pivano Giov. Battista fu *Lorenzo*, dom. in Valle Inferiore Morso (Novara) ipotecata.	Pivano Giov. Battista fu *Gioan-Lorenzo*, domicil. come contro, ipotecata.
»	633198	31,50	Merli *Maria* fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Ferrando Luigia fu Giuseppe, ved. di Merli Giacomo, dom. in Genova.	Merli *Francesca-Emma-Maria* fu Giacomo, minore ecc. come contro .
Cons. 5 %	124740	370 —	Maresca Ettore e *Rosa* fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Lauro Luigia di Mattia, ved. di Maresca Michele, dom. in Meta (Napoli); con usuf. a Lauro Luigia di Mattia, ved. Maresca, dom. in Meta.	Maresca Ettore e Rosaria fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Lauro Luigia *o Luisa* di Mattia, ved. ecc. come contro; con usuf. a Lauro Luigia *o Luisa* di Mattia, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 ottobre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7408)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.